

6. CIRO SANTORIELLO

L'utilità di politica criminale del giudizio immediato "custodiale" fra aspirazioni del legislatore e distorsioni della prassi

1. Ogni qualvolta l'interprete è chiamato a riflettere sulle finalità di politica criminale che sono assegnate ad un particolare istituto del processo penale è opportuno condurre lo studio secondo due direttrici: da un lato, è evidentemente necessario – e si tratta di un obbligo di analisi della disciplina sotto esame non aggirabile, a meno di non volersi adeguare alla prassi esistente senza alcuna riflessione critica - chiedersi ed identificare quali siano state le ragioni che hanno indotto il legislatore ad introdurre quella determinata normativa nell'ambito del sistema processuale; dall'altro, per controllare quale sia stata sul campo l'incidenza della riforma, occorre verificare come gli operatori abbiano concretamente utilizzato la disciplina processuale e quali obiettivi abbiano inteso perseguire con l'istituto processuale messo a loro disposizione dal Parlamento.

Questa duplice lettura della normativa processuale è particolarmente necessaria quando oggetto di studio sia il cosiddetto giudizio immediato, giacché per nessun altro istituto di diritto processuale penale è dato riscontrare, come invece accaduto per il rito in parola, una tale palese e rilevante difformità fra quelli che erano gli intendimenti del legislatore al momento di introdurre questa procedura di definizione della *regiudicanda* con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e l'utilizzo che di questo rito hanno fatto – o possono fare – con il tempo gli uffici requiranti, specie dopo la nuova figura di cui al co. 1 *bis* dell'art. 453 c.p.p. introdotta con la riforma del 2008. Tale discrepanza fra obiettivi perseguiti e risultati effettivamente ottenuti – o comunque nei fatti perseguibili dagli operatori del diritto - giustifica quindi la suddivisione di questo breve contributo in due parti, una prima analisi diretta appunto a riassumere le ragioni (con una valutazione circa la condivisibilità o meno delle stesse) che hanno indotto l'inserimento, fra i riti speciali, anche del giudizio immediato – con particolare attenzione alle finalità proprie dell'innovazione introdotta nel codice di rito con la L. 24 luglio 2008 n. 125 - ed una seconda fase di studio in cui vengono invece valutati quali siano gli esiti effettivi – di cui peraltro si esprimerà anche una valutazione in

termini di accettabilità o di critica negativa - che sono stati raggiunti (o che comunque possono essere perseguiti) quando nelle nostre aule di giustizia si faccia ricorso a tale strumento processuale.

2. Il rito immediato ha rappresentato, al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, una significativa novità visto che tale istituto nessun punto di contatto presenta con l'analoga figura presente negli artt. 435 e 436 del codice abrogato - la cui specialità era rappresentata dal fatto di essere azionabile per i soli illeciti commessi in udienza, da giudicare «seduta stante... per dare immediato esempio di energica repressione» (come si esprimeva in allora la Relazione ministeriale).

Nell'indicare i caratteri di tale nuova figura di definizione della responsabilità dell'imputato, il legislatore nella *Relazione al progetto preliminare* ha sottolineato che il giudizio immediato condivide, unitamente al rito direttissimo, la natura di strumento di anticipazione del dibattimento, posto che il carattere di specialità che connota il rito in esame - anche nella versione introdotta nel 2008 - si sostanzia nella eliminazione dell'udienza preliminare e nella conseguente, anticipata celebrazione del dibattimento. Il procedimento in discorso, dunque, si pone a metà strada tra il rito ordinario e quello direttissimo mutuando, dal primo, l'emissione del decreto che dispone il giudizio, benché tale decreto non sia emesso quale conseguenza dell'esito dell'udienza preliminare, e, dal secondo, l'unilateralità dell'iniziativa in forza della quale il giudice è chiamato a valutare la sussistenza della situazione di evidenza probatoria prospettata dal p.m. ⁽¹⁾.

(1) PAOLOZZI, *Profili strutturali del giudizio immediato*, in GAITO (a cura di), *I giudizi semplificati*, Padova, 1989, 218, nel senso che non vanno sottovalutati i profili differenziali correnti fra i due meccanismi semplificati del rito immediato e direttissimo, posto che l'adozione del primo, diversamente da quanto previsto per il giudizio direttissimo, non esige un'evidenza "qualificata" degli elementi probatori ma richiede solo un controllo preventivo da parte del G.i.p.

CONFRONTO DI IDEE

Quanto alle finalità ed agli obiettivi che il legislatore ha assegnato al rito in parola, volendo riferire il discorso all'originario contenuto degli artt. 453 ss. c.p.p., va sottolineato – come rimarcato già in dottrina – come il discorso vada fatto in termini diversi a seconda che l'istanza di giudizio speciale sia stata avanzata dall'inquirente o dall'accusato ⁽²⁾. Nel secondo caso, la scelta dell'imputato di rinunciare all'udienza preliminare – che è vincolante per il giudice delle indagini preliminari, il cui decreto di giudizio immediato è un atto dovuto – “risponde alle varie esigenze di articolazione della difesa[, come] la tutela più ampia del diritto alla prova in dibattimento rispetto all'udienza preliminare, gli effetti preclusivi del giudicato penale ricollegabili alle sentenze, la necessità di non scoprire in anticipo gli elementi a discarico” ⁽³⁾; di contro, quando il rito speciale è instaurato a seguito di richiesta del p.m., il mancato svolgimento dell'udienza preliminare giustificato da una presunta evidenza probatoria – che consentirebbe di escludere che “il contraddittorio fra le parti possa condurre alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere nell'udienza preliminare” ⁽⁴⁾ – risponde ad una esigenza di (e realizza effettivamente una) accelerazione nella definizione della *regiudicanda* con indiscutibili limitazioni per l'esercizio dei diritti della difesa, profilo questo che giustifica il controllo giurisdizionale sulla fondatezza della scelta del rito ad opera del p.m.

Radicalmente diverse invece si presentano le ragioni con cui il legislatore nel 2008 ha introdotto il cosiddetto giudizio immediato

⁽²⁾ Nel senso che questi due modelli di giudizio abbreviato sarebbero “difficilmente suscettibili di una *reductio ad unum*”, GAITO, *Il giudizio direttissimo e il giudizio immediato*, in GAITO (a cura di), *I giudizi semplificati*, cit., 196. Nello stesso senso MARZO, *Giudizio immediato*, in *La giustizia penale differenziata*, diretto da GAITO – SPANGHER, I, coord. da GIUNCHEDI, Torino, 2010, 805.

⁽³⁾ BENE, *Giudizio immediato*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da SPANGHER, vol. IV, tomo I, *I procedimenti speciali*, a cura di FILIPPI, Torino 2008. Per considerazioni analoghe DELLA MONICA, *Opzioni di strategia processuale e scelta del rito*, in *La giustizia penale differenziata*, cit., 155.

⁽⁴⁾ Cass., sez. V, 21 gennaio 1998, Cusani, in *Cass. Pen.*, 1998, 3008.

“custodiale” ⁽⁵⁾, ovvero il rito speciale configurato dall’art. 453, co. 1 *bis* e 1 *ter*, c.p.p. che impone al p.m. di richiedere il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all’art. 454, co. 1, c.p.p., per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare. L’introduzione di tale ipotesi di rito immediato infatti non è più connotata – o comunque non lo è in modo esclusivo – dall’intento di velocizzare la definizione dei processi imponendo *ex lege* l’adozione di un rito speciale che consente il risparmio di attività processuali superflue – quali appunto l’udienza preliminare –, ma è espressione di una opzione di politica criminale del legislatore di offrire “una via preferenziale e più veloce per la trattazione di quei reati che destano maggior allarme sociale ed una più alta percezione di insicurezza e che si pongono in evidenza per la particolare gravità della loro manifestazione concreta, desunta dalla privazione della libertà personale del suo autore” ⁽⁶⁾ e di evitare lo *strepitus fori* di clamorose scarcerazioni per decorrenza dei termini custodiali ⁽⁷⁾.

3. Le valutazioni che la dottrina ha reso in ordine alla nuova ipotesi di giudizio immediato introdotta con la novella del 2008 ci sembra siano state prevalentemente negative. E’ stata criticata, in primo luogo, la scelta di assumere a presupposto del rito lo *status* di persona in stato di custodia cautelare, giacché da tale condizione – conseguenza di una scelta discrezionale del p.m., seppur condivisa dal giudice – discendono una serie di rilevanti limitazioni per i diritti della difesa accettabili solo laddove la scelta del rito alternati-

⁽⁵⁾ Per questa definizione, ORLANDI, *Il giudizio immediato cosiddetto custodiale*, in AMATO - SANTORIELLO, *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, Torino 2009, 85, nonché in *Osservatorio del processo penale*, 2008, n. 3, 10.

⁽⁶⁾ ALBAMONTE, *Il c.d. decreto sicurezza: profili di diritto processuale*, in *Giur. merito*, 2009, 597.

⁽⁷⁾ CISTERNA, *Procedimenti speciali come strumento di differenziazione per via giudiziaria*, in *La giustizia penale differenziata*, cit., 115.

CONFRONTO DI IDEE

vo sia frutto di una libera opzione dell' accusato ⁽⁸⁾. In secondo luogo, si è contestata la formalizzazione in norme cogenti dei rapporti di interdipendenza fra procedimento cautelare e procedimento principale, giacché se "è vero che i gravi indizi di colpevolezza rilevanti a fini cautelari parrebbero risolversi in una situazione, per così dire, codificata di "evidenza probatoria"... è altrettanto vero, tuttavia, che l'incidente cautelare ha uno svolgimento autonomo rispetto a quello principale, sicché il far dipendere le sorti del secondo dall'andamento del primo riserva inevitabili imprevisti, complica lo svolgimento procedurale ed espone gli indagati o imputati a censurabili sperequazioni" ⁽⁹⁾.

A queste critiche può replicarsi sotto più profili. In primo luogo, va a nostro parere positivamente apprezzata la circostanza che l'indicazione del legislatore secondo cui il p.m. deve far ricorso al rito immediato nei confronti di indagati in stato cautelare rappresenti di fatto un (accettabile) tentativo di vincolare l'ufficio inquirente ad attivare percorsi accelerati per la definizione degli affari di giustizia che siano provvisti di determinate connotazioni e requisiti. In sostanza, la tassativa indicazione circa il rito da adottare nell'ipotesi di imputato detenuto è scelta del Parlamento che si iscrive "nel solco di una tradizione che periodicamente predilige la definizione a ritmi serrati dei delitti di particolare allarme sociale o segnati da un peculiare disvalore" ⁽¹⁰⁾ per cui l'opzione di designare le attribuzioni degli uffici inquirenti per il tramite di una indicazione dei riti speciali da utilizzare per la definizione della rejudicanda viene a costituire "il tendenziale ridimensionamento delle scelte e dell'autonomia decisoria del p.m. nel processo penale

⁽⁸⁾ ORLANDI, *Il giudizio*, cit., 87.

⁽⁹⁾ Ancora ORLANDI, *Il giudizio immediato*, cit., 87. V. CISTERNA, *Procedimenti speciali*, cit., 136, nel senso che si assiste ad una singolare equiparazione *ad agendum* di situazioni che hanno diversa consistenza sia in punto di fatto che di diritto.

⁽¹⁰⁾ CISTERNA, *Procedimenti speciali*, cit., 126: "la generalizzata attivazione del giudizio immediato ex art. 453 c.p.p. delinea un percorso sostanzialmente a rime obbligate per tutti i procedimenti con indagati *in vinculis* e inaugura una stagione di più incisiva regolazione dei flussi di lavoro e della durata del processo penale".

..., obiettivo perseguito attraverso la prescrizione del giudizio direttissimo obbligatorio e del giudizio immediato obbligatorio entrambi in correlazione diretta allo stato di detenzione dell'imputato ...; lo *status libertatis* dell'imputato viene utilizzato dal nuovo 'legislatore estivo' per cominciare a ridurre gli ambiti di discrezionalità del p.m.. Sarebbe stato politicamente scorretto farlo in altri modi, sicché si è operato all'interno del processo" ⁽¹¹⁾. Di per sé siamo in presenza di una *soft law* che aggira la questione circa l'obbligatorietà dell'azione penale, per collocarsi sul versante meno incandescente dei flussi processuali e delle relative priorità.

Questa opzione del legislatore può piacere o meno (ed in noi suscita più di una riflessione critica, ma non è questo il punto su cui vogliamo soffermarci). Va però riconosciuto che con la riforma del giudizio immediato si è cercato di incidere non solo sulla durata del processo penale o sulla limitazione delle facoltà della difesa, ma anche di influire sul concreto funzionamento degli uffici di Procura indicando loro le linee di priorità da seguire nel corso delle relative indagini.

In secondo luogo, non ci pare contestabile la scelta del legislatore di attribuire rilevanza – ai fini della corretta instaurazione del rito speciale – soltanto allo *standard* probatorio della gravità indiziaria di colpevolezza, come accertata in sede cautelare. È certo corretto sostenere che la previsione di cui all'art. 453 co. 1 *bis* c.p.p. attribuisce *ex lege* alla valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi *ex* art. 273 c.p.p. un valore probatorio qualificato ⁽¹²⁾ ma non ci pare censurabile ritenere che alla "tendenziale assimilazione delle regole di valutazione per indizi cautelari e prove del merito [possano

⁽¹¹⁾ GAITO, *Emergenza continua e nuove linee di politica criminale*, in *Osservatorio del processo penale*, 2009, n. 1, 4; CISTERNA, *Procedimenti speciali*, cit., 130, per cui la "minuta regolamentazione dei riti speciali rappresenta, pur sempre, il tentativo di avviare un'omologazione delle prassi che garantisca il perseguimento delle finalità di politica criminale elaborate dalla maggioranza parlamentare e dal governo".

⁽¹²⁾ V. Cass., Sez. II, 1 luglio 2009, Moramarco, in *Dir. Pen. Proc.*, 2010, 557.

CONFRONTO DI IDEE

seguire] implicazioni anche sulle forme del giudizio, nella misura in cui la deviazione da un percorso ordinario, che vede nell'udienza preliminare il momento intermedio di valutazione del fatto imputato ma a fini esclusivamente di verifica della fondatezza dell'accusa, risponde ad esigenze di accelerazione dell'accertamento e di rafforzata garanzia delle ragioni dell'imputato" (13). Detto altrimenti, sembra assolutamente congruente sostenere che nella affermazione di gravità del quadro indiziario portato a supporto di una misura cautelare siano presenti elementi probatori assolutamente sufficienti per un "immediato" e celere esame nel merito della vicenda, non foss'altro perché "non avrebbe altrimenti senso l'adozione ed il mantenimento di misure privative della libertà asserendo che è probabile l'epilogo di condanna senza che si dia per logicamente implicito che al giudizio occorra ormai dare corso, e che la fase ordinariamente deputata proprio al controllo circa la meritevolezza di un giudizio sull'azione, l'udienza preliminare, sia a tal punto oggettivamente superflua" (14).

La riforma dell'art. 453 c.p.p. con l'introduzione di una nuova ipotesi di rito speciale si fonda dunque su una considerazione che – quanto meno su un piano astratto – ci pare corretta e che anzi dovrebbe sempre uniformare il comportamento della parte pubblica: se il p.m. ha inteso avanzare una richiesta cautelare, deve presumersi che abbia talmente sviluppato l'impegno investigativo di indagine da raccogliere un tale corredo di elementi informativi univocamente diretti alla prognosi di responsabilità dell'accusato da far ritenere la verifica del giudizio quanto mai opportuna (15), per

(13) MAFFEI, *Giudizio immediato custodiale ed evidenza della prova: la posizione della Corte di cassazione*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2010, 562.

(14) MAFFEI, *Giudizio immediato*, cit., 654. Si veda anche GAITO, *Emergenza*, cit, 1.

(15) MAFFEI, *Il giudizio immediato*, cit., 564: "mano a mano che il giudizio cautelare di gravità indiziaria si è arricchito di una sempre più netta proiezione sul giudizio di merito in termini di probabilità di condanna, si è naturalmente collocato l'intervento cautelare, specie di quello personale, alla fine delle indagini, almeno sul piano del dover essere, valutandosi in termini di eccezionalità, seppure non di impossibilità, il caso in cui sin dall'inizio delle indagini il p.m. disponga dei

cui è corretto ed opportuno pretendere che, richiesta ed ottenuta la restrizione cautelare dell'indagato, si dia luogo immediatamente al giudizio, anche senza il passaggio – a questo punto superfluo – per l'udienza preliminare ⁽¹⁶⁾.

A ben vedere, anzi, la soppressione dell'udienza preliminare nel caso di indagato sottoposto a custodia cautelare risponde e soddisfa più di una esigenza di tutela dello stesso accusato. Quest'ultimo, infatti, in primo luogo, essendo in stato di restrizione e già sottoposto a complesse indagini (sulla scorta delle quali appunto è stata adottata la misura coercitiva), ha tutto l'interesse ad essere quanto più tempestivamente portato innanzi al giudice del merito perché si possa definire nella pienezza dell'accertamento la sua vicenda processuale, con la conseguenza che lo svolgimento del giudizio di merito senza passaggio per l'udienza preliminare, pur se sottratto alla valutazione dell'organo giurisdizionale e pur in assenza di qualunque partecipazione dell'indagato alla scelta del rito, non può avere, per sua natura, un significato di svilimento delle garanzie se l'indagato è in stato di restrizione cautelare (senza poi voler considerare che partecipazione difensiva e contraddittorio, asseritamente compressi dalla deviazione dal percorso procedimentale ordinario, ben potrebbe essersi sviluppati sul terreno cautelare). In secondo luogo, in virtù della riforma del 2008, nei procedimenti con indagati sottoposti a misure coercitive gli uffici del p.m. si dovrebbero trovare compressi tra l'accelerazione del procedimento impressa *ope legis* dall'art. 453, co. 1 *bis*, c.p.p. e l'eventualità che l'imputato risponda alla richiesta di giudizio immediato con un'istanza di definizione in abbreviato del processo ai sensi dell'art. 458 c.p.p., con la conseguenza – da valutarsi positivamente sotto il profilo del rispetto delle esigenze dell'accusato – che, nel termine (inopinatamente lungo, come si vedrà immediatamente dappresso) previsto dalla legge, l'accusa deve adeguata-

dati indiziari per una prognosi di probabile colpevolezza.

⁽¹⁶⁾ Per tale profilo anche GAITO, *Emergenza continua*, cit., 1.

CONFRONTO DI IDEE

mente completare le proprie investigazioni per non incorrere nel pericolo di trovarsi innanzi a *deficit* probatori in un eventuale giudizio abbreviato e al connesso rischio di vedere caducata l'ipotesi di colpevolezza formulata.

4. Alla illustrazione e valutazione *in vitro* delle finalità perseguite con la nuova figura di giudizio immediato deve seguire un'analisi diretta a riscontrare se la configurazione normativa dell'istituto e le concrete modalità di utilizzo dello stesso nelle aule di giustizia siano in linea con gli obiettivi avuti di mira dal legislatore.

In proposito il giudizio dell'interprete non può essere positivo ed i profili di criticità cui ha dato luogo l'applicazione della novella del 2008 riguardano proprio l'aspetto da ultimo sottolineato nel precedente paragrafo, ovvero la possibilità che la previsione di cui all'art. 453, co. 1 *bis*, c.p.p. costringa il p.m. ad una velocizzazione delle sue indagini visto il "combinato disposto" dello stato di detenzione in cui versa l'indagato e del correlativo obbligo di procedere a giudizio immediato.

Sul punto va riscontrato come la riforma del 2008 contenesse già in sé il germe che ne avrebbe favorito la degenerazione nella prassi applicativa. Come sottolineato da più parti – ed anche da quanti erano i più entusiasti nella valutazione del nuovo istituto ⁽¹⁷⁾ – fortemente criticabile fin da subito è risultata essere la scelta del legislatore in ordine ai termini di instaurazione del rito immediato custodiale: il periodo temporale di centottanta giorni a far data dall'esecuzione della misura di restrizione perché il p.m. possa avanzare la richiesta di rito immediato è eccessivamente ampio, specie se si considera quanto poc'anzi detto circa la collocazione temporale dell'intervento cautelare nella fase finale delle indagini. Se pure è comprensibile che l'instaurazione del rito non possa essere di pregiudizio per le indagini, non possa cioè risolversi in un arresto traumatico di fondati bisogni di approfondimento investigativo,

⁽¹⁷⁾ MAFFEI, *Il giudizio*, cit., 564; REYNAUD, *Le modifiche al codice di procedura penale*, in AMATO-SANTORIELLO, *Misure*, cit., 65.

non sembra che l'ulteriore prosecuzione di un lavoro d'indagine, che si deve presumere già abbastanza inoltrato al momento di richiesta della misura custodiale, possa svilupparsi per così tanto tempo; come già detto, una delle esigenze di garanzia sottese alla nuova forma di rito immediato consiste proprio nella tempestività del passaggio al giudizio di merito, ed allora non sembra coerente con la scelta di fondo la fissazione di un termine così dilatato ⁽¹⁸⁾. Se può ancora replicarsi – con le argomentazioni sopra esposte – alle critiche di quanti ritengono censurabile che l'accelerazione del processo verso la sua conclusione – per il tramite del mancato svolgimento dell'udienza preliminare – venga determinata non già in forza di un'evidenza probatoria "originaria" (qual è in definitiva quella acquisita a novanta giorni dall'acquisizione della notizia di reato, come previsto per l'ipotesi ordinaria di giudizio immediato), bensì potenzialmente conseguita nei tempi d'indagine ordinari a conclusione dei quali il p.m. ottiene una misura cautelare custodiale, la disciplina contenuta nell'art. 453, co. 1 *bis*, c.p.p. diventa invece indifendibile laddove consente che la mera esecuzione del provvedimento restrittivo determini, all'interno dell'alveo ordinario delle indagini preliminari, la decorrenza di un termine intermedio di centottanta giorni entro il quale il p.m. può portare ad epilogo la vicenda processuale senza passare dal vaglio dell'udienza preliminare e del relativo giudice: salta così la verifica sul contenuto delle investigazioni preliminari ad opera di un giudice estraneo all'incidente cautelare e l'indagato si trova proiettato in dibattimento, anche a distanza di molti mesi dall'inizio delle indagini preliminari a suo carico con tutto il peso delle acquisizioni probatorie operate dalla pubblica accusa e senza una puntuale verifica circa la correttezza dell'imputazione formulata. Si tratta di un epilogo in assoluta contraddizione rispetto al nostro sistema proces-

⁽¹⁸⁾ CISTERNA, *I procedimenti*, cit., 136, secondo cui l'estrema dilatazione dell'intervallo temporale apportato con la riforma del 2008 "conduce a ritenere venuta meno un dato sostanziale che giustificava l'impressionante contrazione del procedimento con il rito speciale".

CONFRONTO DI IDEE

suale che, come è noto, ha progressivamente stabilizzato all'interno dell'udienza preliminare un sorta di vero e proprio giudizio di merito rivolto, appunto, all'esercizio dell'azione penale e non alla responsabilità dell'imputato: come è stato correttamente sottolineato, "dopo aver consolidato negli anni l'architettura dell'udienza preliminare con adempimenti, integrazioni, poteri istruttori *ex officio* e garanzie di varia consistenza, al fine di evitare che la fase dibattimentale fosse gravata da procedimenti sprovvisti di un'apprezzabile densità probatoria, è singolare che la svolta sia consistita nella sua repentina e silente soppressione proprio con riguardo ai delitti più gravi e ai procedimenti in cui più esposta è la libertà personale dell'imputato" ⁽¹⁹⁾.

A fronte di tali sconcertanti considerazioni resta solo da sperare che la giurisprudenza sappia assumere una posizione severa con riferimento ai poteri riconosciuti al giudice per le indagini preliminari investito di una richiesta di giudizio immediato avanzata ai sensi dell'art. 453, co. 1-*bis*, c.p.p. dopo il decorso del termine di centottanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare. In dottrina, i primi commentatori della riforma, tenendo conto della "svalutazione" dell'analogo termine previsto dal primo co. della disposizione quale operata dal "diritto vivente" ⁽²⁰⁾ hanno ipotizzato un identico approdo interpretativo anche per la nuova ipotesi di giudizio immediato; di contro, c'è da sperare che nelle aule di giustizia si riconosca nel rispetto del termine di centottanta giorni un indefettibile presupposto di instaurazione del rito in parola, di modo che l'inutile decorso dello stesso precluda l'aggiramento dello svolgimento dell'udienza preliminare. Come detto, il termine suddetto già di per sé appare straordinariamente lungo per l'instaurazione di un procedimento che ha finalità acceleratorie - tanto più che il *dies a quo* si collocherà di regola ad indagini preliminari iniziate, posto che non di rado accade che la custodia cautelare sia richiesta ed ottenuta sulla base di elementi in precedenza

⁽¹⁹⁾ CISTERNA, *I procedimenti*, cit., 142.

⁽²⁰⁾ BRICCHETTI-PISTORELLI, *Giudizio immediato per chi è già in carcere*, in *Guida Dir.*, 2008, n. 23, 82.

raccolti, sicché nel nuovo caso di giudizio immediato delineato dal “pacchetto sicurezza” la fase delle indagini preliminari potrà concretamente svolgersi in un arco temporale tutt’altro che breve, spesso con proroga del termine iniziale – e “consentire in via interpretativa l’ulteriore protrazione delle investigazioni, con conseguente raccolta di elementi di prova, per poi approdare direttamente al giudizio senza che l’indagato abbia la possibilità di instaurare il contraddittorio sui risultati delle indagini e possa fruire delle normali garanzie difensive apparirebbe oltremodo lesivo dei diritti della difesa (oltre che frustrante rispetto alle finalità connesse al procedimento speciale)” ⁽²¹⁾.

5. Un’ultima considerazione va fatta poi circa la possibilità che la nuova ipotesi di rito immediato risulti effettivamente idonea a innescare in modo sistematico e diffuso le prassi acceleratorie prefigurate dal legislatore ed anche sotto questo profilo l’esame della prassi e delle potenzialità applicative del nuovo art. 453, co. 1 *bis*, cit. non è tranquillante.

Il riferimento è in particolare al combinato disposto della seconda parte del citato co. 1 *bis* - secondo cui il giudizio immediato può essere richiesto “per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare” - e del co. 2 del medesimo art. 453 c.p.p. - a norma del quale “quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario”. Sul punto, la dottrina ha osservato che imponendo

⁽²¹⁾ REYNAUD, *Le modifiche*, cit., 64, secondo cui, giustamente, “la prosecuzione delle investigazioni oltre il termine fissato dalla legge lascia presumere che il p.m. abbia ritenuto di dover derogare all’obbligo di procedere con rito speciale per non arrecare pregiudizio alla possibilità di sostenere l’accusa in giudizio, sicché, a questo punto, dovrà essere percorsa la strada dell’*iter* ordinario”

CONFRONTO DI IDEE

il co. 1 *bis* una stretta correlazione tra stato custodiale e modulo acceleratorio andrebbe escluso un giudizio unitario in caso di differenti reati commessi dalla stessa persona e per i quali pende un unico procedimento in fase di indagini, quando solo alcuni di questi sono stati oggetto di misura cautelare nonché nel caso di una pluralità di indagati, alcuni solo dei quali attinti da provvedimento coercitivo.

Tale disciplina normativa può generare esiti paradossali – giacché un'unica vicenda delittuosa vede diversificato il suo svolgimento nel corso della fase del giudizio – a meno che gli uffici di Procura ed i giudici non finiscano per adottare una pluralità di accorgimenti ed *escamotage* difficilmente governabili nelle aule di giustizia. Si pensi, ad esempio, al fatto che la valutazione circa l'indispensabilità della riunione delle posizioni processuali compete interamente al p.m. il quale, ai sensi dell'art. 130 disp. att. c.p.p. senza alcun sindacato giurisdizionale, stabilisce se gli atti delle indagini preliminari riguardano più persone o più imputazioni e forma il fascicolo previsto dall'art. 416, co. 2, c.p.p., inserendovi gli atti che si riferiscono alle persone o alle imputazioni per cui esercita l'azione penale: sarà, quindi, l'organo dell'accusa a stabilire *ex ante* come attivare le necessarie separazioni e moltiplicare le *regiudicande* prima di inoltrare al giudice il fascicolo contenente le sole imputazioni e/o i soli imputati allineati rispetto alle prescrizioni dell'art. 453, co. 1 *bis*, c.p.p. e ciò “rischia di agevolare una selezione degli atti investigativi, da convogliare verso il procedimento accelerato, in astratto pregiudizievole per le ragioni di talune delle difese coinvolte nell'unitaria (in origine) vicenda processuale” (22). Potrebbe perciò affermarsi la prassi di azionare l'immediato “custodiale” per i casi previsti dal co. 1 *bis* e di ricorrere a quello ordinario nelle altre ipotesi, con conseguente divaricazione delle *regiudicande* che, evidentemente, postula l'applicazione di diversi parametri valutativi in capo alla pubblica accusa e al giudice e che, ove ne fosse la necessità, conferma la confluenza verso l'agone di-

(22) CISTERNA, *I procedimenti*, cit., 140

ARCHIVIO PENALE 2011, n. 1

battimentale di due diversi (sub)modelli processuali.